



Decreto Dirigenziale n. 40 del 28/06/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 4 - Trasporto marittimo e Demanio marittimo portuale

Oggetto dell'Atto:

DECRETO DIRIGENZIALE N. 10 DEL 25 FEBBRAIO 2019. DIFFERIMENTO TERMINI.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che

- a. l'art. 105, comma 2, lett. e), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. n.112, ha conferito alle Regioni le funzioni di programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale;
- b. a mente dell'art. 1, D.Lgs. n. 112/1998, il conferimento di funzioni amministrative comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
- c. ai sensi del combinato disposto degli artt. 40, 41 e 42, D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e dell'art. 105, comma 2, lettera l), D.Lgs. n. 112/1998, i Comuni esercitano le funzioni amministrative sul demanio marittimo, ad eccezione degli ambiti rientranti nei porti di rilevanza regionale ed interregionale;
- d. ai sensi dell'art. 105, comma 2, lett. l), D.Lgs. n. 112/1998, come modificato dall'art. 9 della L. 16 marzo 2001, n. 88, sono altresì conferite alle Regioni le competenze amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo nei porti di rilevanza regionale ed interregionale, a decorrere dal 1 gennaio 2002;
- e. la Legge della Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, all'art. 6, comma 1, ha attribuito alla Regione le funzioni programmatiche ed amministrative in materia di reti, impianti e servizi marittimi, ivi compresi i porti di rilievo regionale ed interregionale.
- f. con la Delibera di Giunta regionale n. 1047 del 19 giugno 2008, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 7 luglio 2008, è stato approvato l'elenco ricognitivo dei "Porti di rilevanza regionale ed interregionale ai sensi dell'art. 6, L.R. n. 3/2002", nei quali la Regione Campania esercita le funzioni amministrative di competenza in materia di demanio marittimo, ed è stato conferito incarico al Settore Demanio Marittimo di procedere alla definizione ed alla individuazione dei confini degli ambiti portuali di competenza regionale e alla definizione delle destinazioni d'uso delle aree e degli specchi acquei ivi insistenti;
- g. con la Delibera di Giunta regionale n. 299 del 19 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 24 del 29 marzo 2010, sono stati forniti indirizzi operativi al Settore Demanio Marittimo e sono stati chiariti i casi in cui i beni demaniali e gli specchi acquei rientranti nei confini dei porti ed approdi di competenza della Regione Campania, che non sono già oggetto di concessione demaniale marittima, possono essere sottratti all'uso pubblico ed indifferenziato da parte della collettività, e concessi in occupazione ed uso ai sensi dell'art. 36 del Codice della navigazione, approvato con Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942;
- h. con Decreto Dirigenziale n. 25 del 27.04.2011, nelle more degli interventi normativi volti a rendere conforme la normativa in materia di concessioni demaniali marittime interna a quella comunitaria, è stato ritenuto opportuno individuare regole procedurali minime con cui interpretare le originarie norme del Codice della navigazione secondo i principi di diritto comunitario in materia di tutela della concorrenza, mediante la precisazione delle modalità di svolgimento della procedura comparativa di scelta tra più eventuali soggetti aspiranti all'utilizzo del medesimo bene demaniale;
- i. con il medesimo decreto dirigenziale n. 25/2011, sulla base delle norme di riferimento in materia, contenute nel Codice della navigazione nonché nel Regolamento di esecuzione del Codice della navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 febbraio 1952 (d'ora innanzi definito anche Reg. Cod. Nav.), come pure nella Legge n. 241 del 7 agosto 1990, è stato delineato un procedimento ad istanza di parte, anche nel caso in cui il concessionario intenda chiedere il rinnovo della propria concessione demaniale marittima;

PREMESSO, infine, che

- a. l'art. 1, comma 18, del Decreto Legge n. 194/2009, convertito in Legge n. 25/2010, come modificato dall'art. 34 duodecies della Legge n. 221/2012 di conversione in legge del Decreto Legge n. 179/2012 e dall'art. 1, comma 547 della Legge n. 228/2012, riconosce ai titolari delle concessioni demaniali marittime indicate, in vigore al 31.12.2009 ed in scadenza entro il 31 dicembre 2015, il beneficio della proroga ex lege al 31.12.2020, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-

ricreative da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131;

- b. l'art. 24, comma 3 septies, del Decreto Legge n.113/2016, coordinato con la Legge di conversione n. 160/2016 recante "Misure finanziarie urgenti per gli Enti territoriali e il territorio", testualmente recita: "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25".

PREMESSO, infine, che

- a. l'art. 1, dal comma 675 al comma 685, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", detta misure relative alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime ed in particolare il comma 675 prevede l'adozione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio, di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per fissarne i termini e le modalità;
- b. i successivi commi 682 e 683, rispettivamente, recitano:
682. "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale."
683. "Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.";

DATO ATTO che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019, la Direzione Generale per la Mobilità, ha disposto la sospensione in via cautelativa, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenuto conto delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge 145/2018 in materia di Demanio Marittimo, nonché in ossequio al principio di ragionevolezza ex art. 3, comma 2, della Costituzione, la sospensione dei procedimenti già in corso, avviati ad istanza di parte e quelli da avviare ai sensi del decreto dirigenziale n. 25 del 27 aprile 2011, volti ad ottenere il rinnovo dei titoli concessori;
- b. il medesimo Decreto Dirigenziale n. 10/2019 ha stabilito che la sospensione in via cautelativa dei suddetti procedimenti avviati e/o da avviare sia limitata al tempo strettamente necessario a risolvere le questioni interpretative connesse alla materia delle concessioni demaniali e comunque non oltre il 30 giugno 2019, anche in considerazione del termine di centoventi giorni stabilito dalla Legge 145/2018, art. 1 comma 675, per l'adozione del DPCM ivi richiamato, dando atto che per il periodo oggetto di sospensione continueranno a produrre effetti i provvedimenti regionali

concessori rilasciati in ambito portuale in corso di rinnovo al fine di garantire la continuità amministrativa e la certezza dei rapporti giuridici in essere;

RILEVATO che

- a. con nota prot. 248555 del 16 aprile 2019 la Direzione Generale per la Mobilità, atteso l'approssimarsi della scadenza del termine di 120 giorni stabilito per l'adozione del richiamato DPCM previsto dall'art 1, comma 675, legge n. 145/2018, ha chiesto la convocazione del Coordinamento Tecnico della Commissione Demanio Marittimo della Conferenza delle Regioni e Province autonome;
- b. le Regioni, in sede di Coordinamento Tecnico della Commissione Demanio Marittimo della Conferenza delle Regioni e Province autonome del 7 maggio 2019, nel ribadire le criticità applicative delle nuove disposizioni normative in materia di demanio marittimo, hanno sollecitato anche l'intervento dei Coordinatori delle altre Commissioni interessate per materia ai fini della risoluzione della problematica evidenziata;
- c. con nota prot. 171479 del 11 giugno 2019 i Coordinatori delle Commissioni Demanio Marittimo, Turismo e Industria alberghiera, Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, hanno investito della questione il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, auspicando una rapida e risolutiva interlocuzione sul tema in argomento;
- d. il Coordinatore della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, su espresso mandato della stessa ricevuto nella seduta del 19 giugno 2019, attesa la sussistenza del rischio di applicazione disomogenea delle norme in questione sul territorio nazionale, ha comunicato alla Conferenza delle Regioni e Province autonome tenutasi il 20 giugno 2019 che, qualora non pervenissero in tempi brevi riscontri a quanto richiesto con la citata nota prot. 171479/2019 e in virtù del principio di autotutela, possa essere richiesto un intervento della Conferenza medesima finalizzato a fornire indirizzi uniformi di comportamento, che sarebbero ovviamente utilizzabili dalle singole Regioni in modo del tutto volontario;

CONSIDERATO che

- a. all'attualità, non è stato ancora adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 1, comma 675, della citata Legge n. 145/18, relativo alla definizione dei termini e delle modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali;
- b. non è stato assunto dai Ministeri competenti alcuna circolare interpretativa diretta a fornire indirizzi univoci in ordine alle fattispecie di concessioni rientranti sia sotto il profilo oggettivo sia sotto il profilo della vigenza temporale nell'ipotesi di cui all'art. 1, commi 682 e 683 della citata Legge n. 145/2018;
- c. a tutt'oggi permangono le gravi ragioni sottese all'esercizio del potere di sospensione in via cautelativa di cui al Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019;

RITENUTO, pertanto

- a. di dover disporre, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 21 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il differimento del termine di sospensione fissato con il Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019, per il tempo strettamente necessario a risolvere le questioni interpretative connesse alla materia delle concessioni demaniali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
- b. di dover confermare, per la parte non modificata di cui al punto che precede, le disposizioni di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019;

VISTI

- a. Il Codice della Navigazione;
- b. la Legge n. 241/1990;
- c. il decreto legislativo n. 112/1998;
- d. la Legge n. 145/2018;
- e. la legge regionale n. 3/2002;
- f. il Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 04 Trasporto Marittimo e delle risultanze e degli atti tutti richiamati in premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente competente a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

1. di disporre, per le motivazioni espresse nella narrativa del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 21 della legge 241/90 e ss.mm.ii., il differimento del termine di sospensione fissato con il Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019, per il tempo strettamente necessario a risolvere le questioni interpretative connesse alla materia delle concessioni demaniali e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;
2. di confermare, per la parte non modificata di cui al punto che precede, le disposizioni di cui al citato Decreto Dirigenziale n. 10 del 25.02.2019;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Capo di Gabinetto della Giunta e al BURC per la pubblicazione.

CARANNANTE